

## **Interrogazione n. 271**

*presentata in data 30 settembre 2021*

a iniziativa del Consigliere Santarelli

### **Conferimento incarichi di funzione (ex coordinatore/caposala)**

a risposta orale

Premesso che:

- I CCNL del comparto sanità del 21.05.2018 prevede che le aziende ed enti provvedano a definire il sistema degli incarichi in conformità a quanto previsto nel all'art 13 ccnl 2018.
- Le aziende e gli enti in relazione alle esigenze di servizio e sulla base dei propri ordinamenti e delle leggi regionali, di organizzazione nelle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e/o regionale istituiscono, con gli atti previsti dagli stessi, gli incarichi di cui ai precedenti articoli nei limiti delle risorse disponibili nel fondo denominato "Condizioni di lavoro e incarichi" (art 18 ccnl comma 1).

Preso atto che:

- l'Art. 21 (commi 1,2,3) prevede l'indennità di coordinamento ad esaurimento e conferma la corresponsione, prevista dall'art. 10, comma 2, del CCNL del 20.9.2001 Il biennio economico (Coordinamento), dell'indennità di coordinamento parte fissa in via permanente ai collaboratori professionali sanitari (caposala) già appartenenti alla categoria D e con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001, nella misura annua lorda di euro 1549,37 a cui si aggiunge la tredicesima mensilità.

Considerato che:

- Attualmente esistono centinaia di titolari di incarichi di funzione (ex coordinamento) nelle varie aziende sanitarie della regione Marche.
- Questi coordinatori sono stati nominati a suo tempo dopo aver superato regolare selezione interna.
- Le nomine in questione (ex coordinamento/caposala) in base alle norme vigenti del tempo non prevedevano una scadenza della funzione.
- La funzione poteva essere revocata solo se il titolare avesse ricevuto una valutazione negativa, o soppressa la funzione per motivi di riorganizzazione aziendale.
- Sono coordinatori che hanno avuto negli anni sempre un giudizio positivo
- Hanno svolto con diligenza la loro funzione infondendo coraggio e diligenza al personale affinché il nostro sistema sanitario regionale reggesse al quadro pandemico nazionale.
- Con le nuove norme contrattuali adesso questi coordinatori dovranno affrontare una nuova selezione per titoli e colloquio.
- In alcuni avvisi di selezione per incarico di funzione indetti dalle aziende sanitarie della regione marche, il punteggio attribuito ai titoli di carriera (punti per anno di servizio), penalizza chi ha esercitato la funzione di coordinamento.
- La differenza di punteggio attribuito per anno di servizio, fra chi ha esercitato la funzione rispetto a chi non l'ha mai fatto è di appena 0,3 decimi di punto.

## INTERROGA

La Giunta regionale:

- Se sia opportuno sensibilizzare le aziende sanitarie della regione, affinché ci sia una maggiore attenzione nell'assegnare un punteggio consono al servizio svolto in qualità di coordinatore/caposala.
- Se si opportuno riconoscere un punteggio per l'anzianità di servizio di almeno un punto in più rispetto a chi non ha svolto alcun incarico di funzione.